

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 APRILE 2012

(proposta dalla G.C. 21 febbraio 2012)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	RATTAZZI Giulio Cesare
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - LEVI-MONTALCINI Piera - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA HOLDING COMUNALE E DELLE SUE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064), esecutiva dal 6 dicembre 2011, si approvava l'avvio di un processo di riordino delle partecipazioni del Comune di Torino, attraverso l'accentramento delle partecipazioni di "AMIAT S.p.A." (100%), "TRM S.p.A." (95%), "GTT S.p.A." (100%) e "SAGAT S.p.A." (38%) in un unico soggetto giuridico, individuato, nella già esistente ed operativa società "Finanziaria Città di Torino S.r.l.", a socio unico, mediante la modificazione della denominazione della predetta società "FCT S.r.l." in "FCT Holding S.r.l." con approvazione di un nuovo testo di statuto sociale.

Con il medesimo provvedimento si precisava che i rapporti tra il Comune di Torino e FCT Holding sarebbero stati disciplinati da un apposito regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sulla Holding e sulle società dalla stessa partecipate, da proporsi, con un successivo provvedimento, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione mecc. 2011 05226/064.

Il processo di riorganizzazione di tutto il Gruppo Città di Torino ha come obiettivo finale la creazione di un'entità Holding Città di Torino in grado di rendere più efficiente l'attività delle principali società operanti nei servizi economici e costituenti gli elementi essenziali del Gruppo Città di Torino, sia in termini di fatturato che di servizi resi alla cittadinanza.

L'accentramento delle principali partecipazioni della Città di Torino all'interno di un nuovo soggetto societario (la FCT Holding a totale capitale pubblico incredibile) comporta l'adozione di modelli di efficacia e di efficienza - così come definiti anche nelle pubbliche amministrazioni - determinando così la necessità di un costante supporto professionale e qualificato alla Città di Torino, nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società e nell'attuazione del relativo controllo. Si ritiene che l'optimum per una corretta governance delle esternalizzazioni sia la creazione di una Holding totalmente partecipata dall'ente locale che abbia il compito di coadiuvare e fornire servizi alle società facenti parte del gruppo, nonché di supportare gli organi politici nelle decisioni strategiche, che però non deve sostituirsi all'ente nell'assunzione delle decisioni che sono di specifica pertinenza dell'ente locale, secondo le vigenti norme di legge.

Pertanto, la Holding, derivante dall'evoluzione nel sistema di governance delle partecipazioni degli enti locali, consiste in un mero strumento societario dell'Ente la cui finalità è quella di dare risposta in maniera efficace, efficiente ed economica a delle esigenze concrete al fine di superare le cosiddette asimmetrie informative fra ente locale e società partecipate.

D'altro canto, il legislatore nazionale (sia de jure condito sia de jure condendo) chiede di garantire forme di controllo sempre più accentuate da parte dell'ente locale nei confronti delle proprie società partecipate, demandandone tuttavia la definizione all'ente locale, secondo la propria autonomia organizzativa e prevedendo che i controlli debbono essere esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Pertanto l'ente locale deve:

- definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, in

ossequio a standard qualitativi e quantitativi in conformità alla normativa vigente in materia;

- organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, nonché il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- effettuare il monitoraggio periodico, in base alle informazioni suddette, dell'andamento delle società partecipate, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica.

Da un lato, quindi, è necessario approntare uno strumento strategico e peculiare quale la società Holding al fine di organizzare le società partecipate dagli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico, dall'altro è necessario evidenziare quanto sia comunque importante per l'ente continuare a mantenere l'attuale struttura amministrativa relativa alla gestione delle partecipate al fine di garantire i controlli propri dell'ente locale da parte delle strutture responsabili (Direzione Partecipazioni Comunali) in conformità a quanto richiesto dalla approvanda normativa modificativa del T.U.EE.LL..

L'organizzazione a mezzo Holding, in un'ottica di razionalizzazione e di implementazione della governance volte a rendere maggiormente efficace la funzione di controllo richiesta all'ente locale, consentirebbe di attuare alcune azioni di razionalizzazione dei costi e di ottenere economie quali, in via generale:

- accentramento della gestione contabile e finanziaria;
- accentramento dei processi di controllo e governance (audit, comitati di controllo Decreto Legislativo 231/2001);
- accentramento uffici legali, appalti e forniture;
- consolidato fiscale.

Indubbiamente l'accentramento di tali competenze avrà senso solo nel caso in cui la Holding rappresenti un gruppo di società al controllo del quale contribuisca in modo determinante. Nel caso in cui fosse scelto un socio industriale per le società controllate, tali competenze non potrebbero presumibilmente essere accentrate nella capogruppo bensì lasciate alla gestione delle singole controllate.

In ogni caso, alcuni aspetti potrebbero rivestire per il Comune una rilevanza interessante, quali in particolare, l'accentramento dei processi di controllo, riferiti soprattutto al ciclo di pianificazione di ogni società, che costituiscono una funzione particolarmente importante di affiancamento al processo decisionale. La conoscenza, la razionalizzazione ed il controllo dei dati aziendali sono infatti elementi essenziali per la gestione di un processo industriale, anche se legato alla gestione di servizi pubblici e quindi caratterizzato da proprie peculiarità. I concetti di

economicità e di efficacia assumono caratteristiche rilevanti solo se supportati da un'adeguata rilevazione dei conti aziendali e da un significativo confronto fra previsioni e consuntivo.

La Holding potrà farsi carico infatti di raccogliere e validare, anche per conto dell'azionista, Comune di Torino, i principali documenti elaborati nel corso del ciclo annuale, quali i Piani Pluriennali, i Budget di esercizio e degli Investimenti, le Prechiusure (forecast) e le rilevazioni contabili periodiche quali le situazioni trimestrali, le semestrali ed il bilancio annuale, concordando con le società le tempistiche per tutti questi processi.

Si potrà inoltre opportunamente decidere se accentrare la gestione e la conoscenza degli stessi in capo alla Direzione Comunale preposta allo scopo oppure nella Holding stessa, fatta salva soprattutto un'ottica di unitarietà delle varie partecipazioni.

Anche la funzione di redazione del bilancio consolidato potrebbe essere, tra l'altro, demandata alla struttura della Holding che potrebbe svolgere tale mansione per conto ed in collaborazione con il Comune.

Il governo societario attuato a mezzo della società Holding deve essere, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore l'ente locale, dal momento che la Holding costituisce un mezzo per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) e per organizzare le partecipate degli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico.

Nel perseguire una più efficace azione di indirizzo e controllo il Comune ha inteso attivare gli strumenti che consentissero anche una più estesa partecipazione alle decisioni da parte dei consiglieri comunali, nella considerazione che le società partecipate dal Comune coinvolgono un interesse di carattere generale.

In questo senso gli Indirizzi, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale Allegato n. 1, intendono individuare:

- 1) la governance societaria della Holding e delle sue partecipate;
- 2) le diverse competenze degli organismi dell'Amministrazione Comunale in merito a decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società cui partecipa il Comune, rendendo chiari e trasparenti i sistemi attraverso i quali il Comune, tenuto conto della specifica competenza dei suoi organismi, può fornire direttive (o indirizzi) alle società.

In particolare, gli Indirizzi che si allegano sono così suddivisi:

- Capo I - La Governance della Holding del Comune di Torino;
- Capo II - I Rapporti tra la Città di Torino, la Holding e le società partecipate dalla Holding;
- Capo III - Indirizzi per il controllo sulle società da parte degli organi comunali;
- Capo IV - Diritto di informazione ed accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali;
- Capo V - Contratti di servizio.

Quanto al Capo I (cui si rinvia in ordine ai poteri degli organi di gestione e controllo, alle decisioni in ordine alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza interno ed alla programmazione economica e finanziaria), si precisa che la governance della FCT Holding S.r.l. avrà una disciplina transitoria in cui l'Amministrazione è esercitata da un Amministratore Unico,

che dovrà riferire al termine del primo semestre ed ad ogni semestre successivo (nel caso in cui non si siano ancora realizzati gli effetti della scissione) al Consiglio Comunale sull'andamento della Holding.

La disciplina della governance a regime prevede la costituzione di un organo amministrativo collegiale di cui :

- un Presidente scelto dal Sindaco secondo requisiti di professionalità;
- un consigliere con esperienza di merito ed elevata professionalità scelto dal Sindaco al quale potrebbe essere attribuita la carica di Amministratore Delegato.

La nomina degli amministratori della Holding è effettuata con decreto del Sindaco della Città ex articolo 2449 Codice Civile, in conformità al vigente regolamento sulle nomine.

Gli amministratori, così nominati, percepiranno per la carica dagli stessi ricoperta un compenso deliberato dall'Assemblea del Socio unico Città di Torino in conformità alle seguenti norme:

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), articolo 1, comma 58;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1 comma 725;
- D.L. 112/2008 convertito come modificato dalla Legge n. 133/2008, articolo 61, comma 12 e comma 13;
- D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, articolo 6, comma 6, nonché in conformità a tutte le norme vigenti in materia anche successive.

Il Collegio Sindacale della FCT Holding S.r.l. è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

Al sindaco spetta la scelta del Presidente del Collegio sindacale.

I sindaci sono nominati con decreto del Sindaco ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.

In sede di assemblea è determinato il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile. Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il compenso dei componenti il Collegio Sindacale è determinato in conformità all'articolo 6, comma 6, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, nonché alla normativa sopravvenuta in materia.

Tra gli organi previsti nella società Holding, vi è anche il Comitato di Indirizzo - costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 - con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società, previa acquisizione dei pareri di regolarità dei competenti uffici comunali. Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.

Quanto al Capo II, esso disciplina la governance delle società partecipate dalla Holding ed in particolare, le nomine degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali/servizi pubblici che spettano al Sindaco della Città di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, fermo restando la determinazione dei relativi compensi in conformità alla normativa già richiamata per la Holding stessa.

In ordine alla società di revisione delle società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali/servizi pubblici, ove la revisione legale dei conti non sia affidata al Collegio Sindacale, le decisioni in ordine all'incarico spettano alla Città di Torino.

All'assemblea dei soci delle predette società partecipate partecipa il Sindaco della Città o un suo delegato, anche attraverso il rappresentante della Holding: in quest'ultimo caso al rappresentante della Holding devono essere forniti indirizzi chiari in merito alle decisioni da assumere.

Il Capo III, stante la vigente normativa nonché i regolamenti della Città, disciplina:

- il riparto di competenza ed i riferimenti normativi (articolo 1);
- la competenza degli organi comunali (articolo 2, articolo 3, articolo 4 ed articolo 5);
- i rapporti tra gli uffici comunali competenti e la Holding (art.6);
- i rapporti tra la Holding e le società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali (articolo 7);
- rapporti tra gli uffici comunali competenti e le società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali (articolo 8).

Il Capo IV disciplina i diritti di informazione e di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali che di seguito così si sintetizzano:

- a) Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte della società Holding;
- b) Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali (AMIAT/TRM/GTT);
- c) Diritto di informazione ed accesso agli atti dei Consiglieri Comunali e del Consiglio Comunale nella sua collegialità.

Il Capo V "Contratti di Servizio" regola l'organizzazione dei servizi pubblici confermando la competenza del Consiglio Comunale in materia di Contratti di servizio. Lo stesso Consiglio Comunale esercita altresì il controllo e la vigilanza sulle società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali mediante la Relazione Tecnico-Finanziaria riportante il consuntivo economico che dette società devono redigere e presentare al Comune nei tempi e con le modalità previste nei rispettivi contratti di servizio, nonché mediante la presentazione di tutti i documenti previsti nei rispettivi contratti di servizio.

Inoltre per lo svolgimento della sua attività di indirizzo e controllo sui servizi pubblici il Consiglio Comunale si avvale dell'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali nonché delle Associazioni dei Consumatori.

Pertanto, ad oggi, al fine di dare corso agli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con

la deliberazione del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064), esecutiva dal 6 dicembre 2011, si ritiene opportuno e necessario approvare il testo allegato recante gli indirizzi relativi alla disciplina della governance societaria della Holding e delle sue partecipate nonché le diverse competenze degli organismi dell'Amministrazione Comunale in merito a decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società cui partecipa il Comune, rendendo chiari e trasparenti i sistemi attraverso i quali il Comune, tenuto conto della specifica competenza dei suoi organismi, può fornire direttive (o indirizzi) alle società.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, gli Indirizzi della Holding, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato n. 1 (all. 1 - n.), recante la disciplina della governance societaria della Holding e delle sue partecipate nonché le diverse competenze degli organismi dell'Amministrazione Comunale in merito a decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società cui partecipa il Comune, rendendo chiari e trasparenti i sistemi attraverso i quali il Comune, tenuto conto della specifica competenza dei suoi organismi, può fornire direttive (o indirizzi) alle società.
Viene dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to Mora

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE SOCIETARIA
F.to Delli Colli

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

PRESENTI 36
VOTANTI 34

ASTENUTI 2:
Appendino Chiara, Bertola Vittorio

FAVOREVOLI 24:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 10:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

PRESENTI 36

VOTANTI 34

ASTENUTI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 10:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono stati approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 (Indirizzi della Holding):

- a pagina 4, al punto B) Scopo della Holding, al primo capoverso dopo le parole "...il Consiglio Comunale deciderà di conferire" aggiungere le seguenti parole: "gratuitamente o meno con le modalità definite dal Consiglio stesso.";
- a pagina 8, al punto 2.1 "Composizione e nomina degli amministratori della Holding S.r.l. - Determinazione dei compensi", al termine del capoverso : "La nomina degli amministratori della Holding è effettuata con decreto del Sindaco della Città ex art. 2449 c.c. ed in conformità al vigente regolamento sulle nomine" aggiungere il seguente:
"Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.";
- a pagina 13, al punto 1 "Nomina degli amministratori delle società partecipate dalla Holding - determinazione dei compensi", al termine del capoverso: "La nomina degli amministratori delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali spetta al Sindaco della Città di Torino, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che vi provvede nel rispetto dei presenti Indirizzi e del regolamento nomine vigente." aggiungere il seguente:
"Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.";
- a pagina 17, al punto 1 "Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte delle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali." sostituire il primo capoverso: "Il presidente e/o l'Amministratore delegato delle società...anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità raggiunti." con il seguente :
"Il presidente e/o l'Amministratore delegato delle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/servizi pubblici riferiscono trimestralmente al Consiglio Comunale sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società .".

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
